

Reg. Gen. 10490 / 2011

Zaina

13/2

N.04501/2012. reg. sent.

Estratto esecutivo
inviato il.....a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



R E P U B B L I C A I T A L I A
In nome del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Cancelleria Penale

Al sensi dell'art. 111 sulle
spese di giustizia si attesta
l'avvenuto pagamento dei diritti"

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2012 importo di € 2,66

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 2^ PENALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Silvana Iacopino	Presidente
Dott. Claudio Tortora	Consigliere
Dott. Piera Panzadura	Consigliere

ha pronunciato in udienza camerale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

I TARLAZZI RICCARDO DETENUTO - PRESENTE

n. a BAGNACAVALLIO 09/02/1964 RA
DETENUTO C/O CASA C. LE CIVITAVECCHIA

Difeso da Avv. ZAINA CARLO ALBERTO DI FIDUCIA DI RIMINI PRESENTE.....
.....
.....

imputato

del delitto di cui all'art. 73 c. 1 bis e 80 d.P.R. 309/90, come modificato dalla l. n. 49/06 per aver importato, proveniente dall'India, hashish - detenuto all'interno di due valigie, in doppiofondo appositamente realizzato, una delle quali (contenente gr. 1674,00 netti) rinvenuta in Fiumicino, l'altra in Bologna (contenente gr. 1747,800 netti) - ed aver altresì detenuto detta sostanza all'interno dell'abitazione e sulla persona (gr. 239,858 netti) e dell'autovettura (gr. 97,122 netti), per complessivi gr. 3758,78 netti - equivalenti a 31125 singole dosi medie - stupefacente che appariva, considerato il peso lordo, le modalità di confezionamento e le altre circostanze dell'azione, in atti descritte, ed in particolare in ragione della detenzione di un bilancino di precisione, di una notevolissima somma di denaro - euro 1.250,00 all'interno di un borsello, ulteriori euro 15.000,00 nel bagno dell'abitazione - di un'agenda recante indicazioni di nomi ed importi, di un taglierino con tracce di hashish destinato allo spaccio e non ad uso esclusivamente personale; fatto aggravato dall'ingente quantitativo; accertato in Fiumicino, Rimini, Bologna tra il 29 e il 30.03.2011.

*inviato estratto alla Procura
per esecuzione e Ruolo*

Generale

Il Cancelliere

N.º

del campione penale

il.....

fatt... sched... casellario

.....

.....

Il Cancelliere

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Gip di Civitavecchia del 22/09/2011 che così statuiva :

come da foglio allegato

ordina confisca del denaro e dell'autovettura nonché la confisca e la distruzione delle due valigie della sostanza stupefacente del tagliando del coltello dei due bilancini in sequestro. Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del pc note- book dei telefoni cellulari delle schede sim degli internet key di un mazzo di chiavi della scheda western union. Ordina infine la confisca e l'allegazione agli atti della restante documentazione in sequestro.

Conclusioni del Procuratore Generale:

conferma della sentenza

Conclusioni della Parte Civile:

Conclusioni del Responsabile Civile:

Conclusioni della Difesa:

accoglimento dei motivi di appello

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535, 438 ss. c.p.p., dichiara Tarlazzi Riccardo colpevole del reato ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, applica la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed 25.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare verso l'erario.

Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ordina la confisca del denaro e dell'autovettura, nonché la confisca e la distruzione delle due valigie, della sostanza stupefacente, del taglierino, del coltello, dei due bilancini in sequestro.

Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del PC Notebook, dei telefoni cellulari, delle schede sim, degli internet key, di un mazzo di chiavi, della scheda western union.

Ordina, infine, la confisca e l'allegazione agli atti della restante documentazione in sequestro.

Civitavecchia, 22.09.2011.

Con sentenza in data 22/9/2011 il GIP del Tribunale di Civitavecchia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Tarlazzi Riccardo colpevole del reato di cui agli artt. 73 co. 1 bis e 80 DPR 309/1990, meglio specificato nell'imputazione contestata, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, operata la riduzione per la scelta del rito speciale, lo ha condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 25000,00 di multa, con la interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, con la confisca del denaro e della vettura nonché con la confisca e la distruzione delle due valigie, dello stupefacente, del taglierino, del coltello e dei due bilancini in sequestro

Il giudicante ha pure ordinato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto indicato nel dispositivo della sentenza nonché la confisca e la allegazione agli della restante documentazione.

Ha proposto appello il difensore del Tarlazzi rilevando l'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 80 comma 2 DPR 309/1990 Ha poi chiesto la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla detta aggravante e si è doluto dell'eccessività della pena inflitta.

Motivi della decisione

Premesso che non è posto in discussione il riconoscimento della responsabilità del Tarlazzi per il fatto ascritto, la prima doglianza merita accoglimento

Ed invero, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione all'udienza pubblica del 24/5/2012, hanno emesso sentenza nell'ambito del procedimento n. RG 24594/11, PG c/ Biondi, con la quale hanno esaminato la questione se per il riconoscimento della aggravante speciale dell'ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, si debba fare ricorso al criterio quantitativo con individuazione di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza. La risposta è stata affermativa essendo stato deciso che la detta aggravante non è ravvisabile quando la quantità dello stupefacente sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allagata al D.M. 11/4/2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata. Poiché nel caso

in esame si tratta di hashish, secondo le indicazioni dettate, per ravvisare l'aggravante, la quantità di tale sostanza non deve essere inferiore a 80000 dosi singole medie (valore soglia 1000 mg x 2000 = 2 milioni mg divisi per 25 mg che è la dose media singola,). La fattispecie in esame concerne un quantitativo complessivo di grammi 3758,78 di hashish con principio attivo corrispondente a grammi 778, 179, da cui erano ricavabili 31125 dosi singole medie. Pertanto, applicando il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite, deve escludersi la ritenuta aggravante. La pena inflitta, quindi, va rideterminata fissandola in anni 3, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 16000 di multa. A tanto si perviene partendo da una pena base di anni 7 di reclusione ed euro 36000,00 di multa (individuata tenendo conto della entità del fatto che si presenta con connotazioni che fanno apparire adeguata una sanzione non contenuta nel minimo edittale, essendo comunque contraddistinto da un consistente numero di dosi ricavabili dalla sostanza riconducibile al prevenuto, dall'acquisto della stessa in India e dall'organizzazione di quanto necessario per rendere proficua l'attività di spaccio), ridotta per le concesse attenuanti generiche ad anni 4, mesi 8 ed euro 24000 ed ulteriormente diminuita di un terzo per la scelta del rito speciale.

La sentenza impugnata va nel resto confermata

PQM

Visti gli artt. 605, 599 cpp ;

In riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 22/9/2011 appellata da Tarlazzi Riccardo, esclusa la ravvisata aggravante, riduce la pena allo stesso inflitta ad anni 3, mesi 1 e giorni dieci di reclusione ed euro 1600 di multa.

Conferma nel resto

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

Così deciso il 28/5/2012

Il Presidente est.

Depositata in Cancelleria

oggi, 18/6/2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]